



CITTA' DI TORINO

EMENDAMENTO DI PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 638 su PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO PGC 2026/12755

La Consigliera Scanderebech Federica

Propone di sostituire nell'allegato N° 1 a pagina 6 da riga 3

Il seguente testo dell'art. 4 comma 6:

"6. In caso di carichi affidati al Concessionario della Riscossione successivamente all'anno 2020, il debitore può beneficiare della definizione agevolata solo pagando integralmente anche i debiti relativi a tali carichi. A tal fine, nell'istanza di cui al comma 1, il debitore dichiara che intende pagare tali debiti in unica soluzione, e in tal caso deve provvedervi entro 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza. In alternativa, il debitore, sempre nell'istanza di cui al comma 1, può dichiarare che intende pagare tali debiti mediante rateazione mensile e può contestualmente chiedere, per il solo pagamento della seconda rata, che sia fissato un termine successivo fino a sei mesi alla scadenza della prima rata. In tal caso il Concessionario della Riscossione, sempre entro il termine del 16 novembre 2026, trasmette al debitore il piano rateale specifico per il pagamento di tali debiti, indicando l'ammontare complessivo delle rate e le relative scadenze mensili. Il piano deve comunque prevedere il versamento della prima rata entro 30 giorni dalla ricezione del piano di rateazione e il versamento della seconda rata nel termine che il debitore ha richiesto ai sensi del terzo periodo. A decorrere dalla scadenza della seconda rata si applicano gli interessi al tasso previsto dal Regolamento delle Entrate Tributarie n. 267."

con il seguente testo:

"6. Per i carichi affidati al Concessionario della Riscossione successivamente all'anno 2020 e rientranti nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 2-bis, il debitore presenta un'unica istanza ai sensi del comma 1 del presente articolo, potendo richiedere il pagamento in unica soluzione ovvero in forma rateale. A tali carichi si applicano le medesime disposizioni in tema di esclusione di sanzioni e interessi previste dall'articolo 2, commi 3 e 4. Eventuali ulteriori carichi non ricompresi fra le entrate indicate all'articolo 2, comma 1, restano esclusi dalla definizione agevolata e devono essere corrisposti integralmente secondo la disciplina ordinaria.»

15/05/2026

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Federica Scanderebech

